



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Dell'Institutione & ordine della Compagnia della Dottrina Christiana. Cap. I.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

alcuni congregatiōne Generale d' Dio-
cesana, manderanno ciascuna di loro
vna volta il mese a quella congregatio-
ne uno o' due fratelli, a referire, come
in quel mese saranno passate l'opere.
All'incontro le congregatiōni, alle
quali saranno raccomandate altre scuo-
le, manderanno uno o' due fratelli a vi-
sitarre ogni mese, & intendere del frutto
& progresso loro; & aiutarle in quello
che haueranno bisogno.

PARTE SECONDA.

Dell'Institutione & ordine della Com-
pagnia della Dottrina Chri-
stiana. Cap. I.

DManifestissimo il bisogno
che hanno innumerabili per-
sone, che da molti s'abbra-
ci questo fatto, esercitio
d'insegnare le cose Chri-
stiane. Imperoche ben si può dire quello che dice il Profeta; Paruuli petierunt panem; & non erat qui frangeret eis; Et è proprio del Sacerdote questo officio, cioè d'insegnare alli popoli la legge di Dio, come apertamente ce lo dichiarò il Profeta Malachia, quando dice; Labia Sacerdotis custodiunt scientiam; & degem res-
quirer ex ore eius, quia Angelus Domini exercituum est. Però da Sacri Canoni, & Constitutioni Apostoliche, & Decreti Provinciali, si ordinava tutti i Parochi, che insegnino, & facciano insegnare la Dottrina Chri-
stiana nelle loro Chiese Parochiali, o in altre, secondo che a loro & a suoi Su-
periori Ecclesiastici pareranno più co-
mode & più atte per tale esercizio.
E perche non è possibile, che'l Parochio
solo possi supplire a cosi gran bisogno
del popolo, contanti altri carichi della
cura, deuesi procurare, che ga aiutato
d'altri buone persone Ecclesiastiche,
quanto si può, & anco secolari scritti ne
la compagnia della Dottrina Christiana,
procurandosi in tascuna Parochia
vna o più scuole, secondo che'l Reueren-
dissimo Vescouo vederà richiedere il bi-
sogno.

Per maggior fermezza & stabilità
del governo di queste scuole, & accio-
che il Reuerendissimo Vescouo possi ha-
vere maggiore, & più certa cognizione
del tutto; deuo no tutte le scuole, & tanto
della Città, quanto della Diocesi, esse-
re vna sola Compagnia della Dottrina
Christiana, & depender da un solo ca-
po, & da un solo governo nel modo se-
guente, & come li dirà poi più diffusa-
mente a basso al suo luogo, la quale com-
pagnia consta in tutti gli fratelli che
sono stabiliti.

Debnamēro de questi sia nella Città v-
na congregatiōne chiamata Generale,
che rappresenti il corpo di tutta la fo-
derata compagnia.

Siano ancora nella Diocesi alcune con-
gregatiōni, chiamate Diocesane, ordi-
nate in certi luoghi.

Nelle altre parti della Diocesi oue nō
si può costituire congregatiōne Dio-
cesana formata, sia deputato in suppli-
mento vn capo Diocesano a ciascuna
parte, che tenga unite le scuole circon-
uite.

Ciascuna particolar scuola della Città
sia immediatamente soggetta, & rac-
comandata alla congregatiōne gene-
rale.

Ogni scuola della Diocesi sia assegna-
ta, & raccomandata ad alcuna delle
congregatiōni Diocesane, o in deficit
d'ella, ad vn capo Diocesano constitui-
to in quella parte; eccerto quelle scuo-
le che sono vicine alla Città per certo
spatio a giudicio d'I Reuerendiss. Ves-
couo, le quali dependeranno immediata-
mente dalla congregatiōne generale,
come se fossero dentro della Città ites-
sa, & in simile d'alcune altre scuole del-
la Diocesi; quali o per la lontananza nō
possono essere commodamente sotto il
governo d'alcuna congregatiōne, nè ca-
po Diocesano; o se bene per la vicinan-
za potrebbono essere allegnate, & rac-
comandate ad alcuna delle congregatiōni,
o capi Diocesani, nondimeno per
maggior benē della compagnia; & di
quelle istesse scuole, si giudica espedien-
te, che per alcuno tempo siano imme-
diatamente sotto il governo particolare
della congregatiōne generale.

xx 3 E tutta

E tutta questa partitione, & assegnazione, ò subalternatione di scuole in particolare alla congregazione generale, ouer ro alle congregazioni & capi diocesani, si faccia dal Reuerendissimo Vescouo, come a lui parerà espeditere; & nondimeno siano sempre ugualmente soggette al governo vniversale della congregazione generale tutte le scuole particolari della Città, & della Diocese, & insieme le congregazioni Diocesane, & i suoi priori & capi Diocesani, d'ogni forte che siano.

Non s'intendé essere leggitimamente eretta compagnia, scuola, ne congregazione nella Città, nè fuori nella Diocese, nè essere partecipe delle Indulgenze, & Priuilegi, a questa Compagnia concessi da Sommi Pontefici, & da Reuerendissimi Vescoui, se non dopo che sia eretta, & confermata per letere o patenti del Reuerendissimo Vescouo, & finitta nel libro della congregazione generale, & ordinata sotto il governo particolare, ò della congregazione generale, ò d'alcuna delle congregazioni, ò capi diocesani.

Dell'institutione della Congregatione Generale, & sue parti.

Cap. III. Principialmente perche vi sia sempre numero de Sacerdoti bene instrutti nelle cose della compagnia, & affettuati ad essa, per poterli impiegare in vari officij & imprese d'essa compagnia; siano sei Sacerdoti chiamati assistenti, & più, meno se condona la grandezza della Città, & Diocese, & copia de buoni Sacerdoti, a giudicio del Reuerendissimo Vescouo.

Siano anco dodeci fratelli chiamati primarij della compagnia, quali possono essere Ecclesiastici, & laici.

Saranno gli vni & gli altri di questi, de i più graui, maturi, & sufficienti della Compagnia stabiliti in essa, & che nell'opere siano conoscitori più diligenti, & più gelanti del servizio di Dio Ns. della salute del prossimo, & dell'accrescimento della compagnia. Dovranno essere disobligati & diso-

cupati più che sia possibile d'ogni carico & officio d'altra amministratione, etiam di scuole, & luoghi piis, & molto più da obbligo ordinario di residenza quotidiana, come Parochi, & Canonici di Chiese collegiate, & altri obligati a gli diuini ofici quotidiani in choro, Priori, Tesoreri, & Cancellieri de luoghi, ò scuole pie, & anco da ogni officio incomparabile in essa compagnia, come di Priori & sottopriori di scuole particolari.

L'electione de gli assistenti sis farà dal Reuerendissimo Vescouo liberamente, come gli parerà, & questi durarono nel l'officio a beneplacito di esso Vescouo. Li primarij doveranno esser eletti con la nomina da farsi con bollettini secreti nella congregazione generale, e poi la libera electione del Reuerendissimo Vescouo, nel modo posto qui a basso, dove si tratta dall'electione del Priore generale; il qual Vescouo potrà eleggere, & depurare in questo luogo di Primario, ouerb vno de i nominati della congregazione generale, ouero altro (pur che sia del numero de i fratelli stabili) secondo che al suo giudicio parrà meglio nel Signore, & gli farà poi lettere patenti della sua depurazione.

Dureranno questi nel loro officio sei anni: dopò il quale spatio necessariamente stafanno vacanti almeno duei anni da questo officio de Primarij, & anco da quello posto qui a basso de coadiutori.

Ilche acciò non sia in pregiudicio del buon governo della Compagnia, rispetto della mutatione de gli uomini più informati delle cose sue, fidacca ogni anno la mutatione solo di suoi Primarij, cominciando il primo anno di mano in mano gli altri duei prossimi in ordine.

Durante anco lo spatio dellli sei anni, farà in facoltà del Reuerendissimo Vescouo ad ognitempo, per qualunque causa a lui parerà, cosi spedientemente nel Signore, mutare, e rimuovere ciascuno di loro, & rimettere altri in loro scontro in quel luogo.

Nelli sodetti assistenti & Primarij contingenti al Priore & Sottopriore generali, de